


Impresa/2 - False partite Iva nel mirino degli ispettori ministeriali: dal 1° gennaio 2015 scattano le verifiche della riforma del lavoro Fornero



Cirioli da pag. 12

Dal primo gennaio 2015 scattano le verifiche della riforma del lavoro Fornero

False Partite Iva nel mirino degli ispettori ministeriali

Pagine a cura
DI DANIELE CIRIOLI

False partite Iva nel mirino degli ispettori. Dal 1° gennaio scattano le verifiche della riforma Fornero. Il 31 dicembre 2014, infatti, scade il secondo anno di vigenza della legge n. 92/2012 (riforma lavoro Fornero) e, dal 1° gennaio 2015, diventa possibile per gli ispettori del lavoro applicare alle partite Iva la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa. Prima non è stato possibile, perché la presunzione presuppone una verifica sui redditi di «due anni» dei lavoratori. Le «false» partite Iva corrono il rischio di vedersi trasformate in una co.co.pro. con l'ulteriore rischio di vedersi trasformate in un rapporto di lavoro «dipendente», in assenza di un progetto.

Soggetti interessati. Soggetti interessati ai controlli sono i lavoratori autonomi (non imprese) titolari di partita Iva, ossia i lavoratori che, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, si obbligano «a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente». In particolare, ai sensi dell'art. 35 del dpr n. 633/1972 (T.u. Iva), sono titolari di partita Iva «I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione».

La presunzione. Rispetto alle prestazioni rese dai predetti soggetti (lavoratori autonomi «titolari di partita Iva») la riforma ha introdotto una presunzione in forza della quale, salvo prova contraria da parte del committente, sono considerate (le prestazioni) derivanti da un rapporto di

collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:

- la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
- il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di 2 anni solari consecutivi;
- il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Per realizzare la «presunzione», si noti bene, è necessario che si realizzino almeno due delle tre condizioni, non importa quale sia la combinazione. Tuttavia, per le prime due condizioni la verifica è possibile farla solo «a posteriori», con riferimento cioè alle prestazioni rese nel corso di un periodo di 12 mesi ormai concluso e per due anni consecutivi. Per questa ragione, finora, la presunzione è rimasta inapplicabile in sede ispettiva. Ciò proprio perché per ogni possibile combinazione (condizione 1 e 2; oppure condizione 2 e 3; oppure condizione 1 e 3) è sempre richiesto un periodo temporale di due anni consecutivi su cui verificare o la condizione di durata (8 mesi) o quella dei compensi (oltre l'80%), cosa impossibile fino al 31 dicembre 2014. Dal 1° gennaio 2015 invece le cose cambiano, perché gli ispettori hanno a disposizione i due anni solari pieni, il 2013 e 2014, sui cui effettuare le verifiche di durata e corrispettivi.

Le conseguenze. Ma che

cosa succede se la partita Iva è trasformata in collaborazione? Succede che, poiché la co.co.co. per essere legittima è necessario che presenti un «progetto», se questo manca scatterà la sanzione della conversione (dell'originaria partita Iva divenuta co.co.co.) in un rapporto subordinato a tempo indeterminato. Se c'è il progetto, invece (ma la cosa appare un po' improbabile, trattandosi di partita Iva), la co.co.co. è legittima e darà vita a una «co.co.pro. con partita Iva». Per prevenire spiacevoli contestazioni, le imprese possono premunirsi di un progetto da stilare in accordo con la partita Iva a rischio.

Le eccezioni. La presunzione non si applica a tutte le partite Iva; si pensi, per esempio, ai professionisti o agli artigiani e commercianti. In particolare, non opera in due circostanze:

a) se la partita Iva si riferisce a prestazioni lavorative connotate da competenze teoriche di elevato grado ovvero da capacità tecnico-pratiche, svolte da soggetto con reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale contributivo di artigiani e commercianti;

b) prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione a un ordine, a registri, albi, ruoli o elenchi la cui ricognizione, esemplificativa, da parte del ministero del lavoro c'è stata con il dm 20 dicembre 2012.

Con riferimento alla prima circostanza, si ricorda che per l'anno 2012 il limite di reddito che esclude la presunzione è stato di 18.663 euro (1,25 volte 14.930 euro, minimale per artigiani e commercianti); per l'anno 2013 è stato di 19.196 euro (1,25 volte 15.357 euro,



minimale per artigiani e commercianti); per l'anno 2014 è stato di 19.395 euro (1,25 volte 15.516 euro, minimale di artigiani e commercianti).

Invertito l'onere della prova. La presunzione, secondo il ministero del lavoro (circolare n. 32/2012) rappresenta uno strumento che ha l'effetto di invertire l'onere della prova circa la non sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto o di un rapporto di lavoro di natura subordinata a carico del committente/datore di lavoro. Peraltro, lo strumento non inficia in alcun modo la possibilità, da parte del lavoratore autonomo o del personale ispettivo, di far valere «direttamente» un rapporto di subordinazione ai sensi dell'art. 2094 del codice civile ove sussistano gli «ordinari» criteri di qualificazione e i relativi indici sintomatici. In altre parole, per il ministero la nuova presunzione rappresenta un «mero espediente» che semplifica tale possibilità mediante l'utilizzo di un meccanismo di carattere presuntivo.

La stretta sulle false partite Iva

La presunzione	Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita Iva sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di co.co.co. qualora ricorrano almeno due di tre condizioni
La decorrenza	La presunzione si applica: <ul style="list-style-type: none"> • ai rapporti instaurati dal 18 luglio 2012 (successivamente alla data di entrata in vigore della riforma Fornero) • dal 19 luglio 2013 ai rapporti già vigenti al 18 luglio 2012
Le condizioni	<ul style="list-style-type: none"> • Collaborazione con lo stesso committente di durata superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi; • corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, che costituisca più dell'80% dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell'arco di 2 anni solari consecutivi; • collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente
Gli effetti	Trattandosi di co.co.co. (seppure per presunzione legale), per la sua legittimità è necessaria la presenza di un "progetto"
Le possibili conseguenze	<p>In presenza di un 'progetto':</p> <ul style="list-style-type: none"> • la partita Iva, cioè la «co.co.co. per presunzione di legge», si trasforma in una «co.co.pro. con partita Iva» applicandosi la disciplina delle co.co.pro. <p>Se manca un 'progetto':</p> <ul style="list-style-type: none"> • la partita Iva, cioè la «co.co.co. per presunzione di legge», è considerata «rapporto dipendente a tempo indeterminato» sin dalla data di costituzione del rapporto (quindi dalla prima fattura) <p>A prescindere dalla presenza o meno di un 'progetto':</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'attività è svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti, la collaborazione è considerata «rapporto dipendente a tempo indeterminato» sin dalla data di costituzione (dalla prima fattura)
Rimedio	La presunzione opera salvo prova contraria fornita dal committente

COME E QUANDO SI SALVA LA PARTITA IVA

Esclusioni	La presunzione non opera in presenza contemporanea: <ul style="list-style-type: none"> • di reddito lordo del collaboratore pari o superiore a 1,25 volte il minimale contributivo di artigiani e commercianti; • di prestazioni connotate di professionalità
Quando c'è "professionalità"	<ul style="list-style-type: none"> • Possesso di titolo di del secondo ciclo di istruzione (licei e formazione professionale) • possesso di titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea); • possesso di qualifiche/diplomi conseguito con apprendistato; • possesso di qualifica/specializzazione attribuita dal datore di lavoro da almeno 10 anni; • svolgimento di attività autonoma, in via esclusiva o prevalente, da almeno 10 anni

Gli iscritti agli ordini professionali o ad appositi registri al riparo dai controlli

L'Albo salva dalla presunzione

L'elenco esemplificativo

Ordini professionali riconosciuti

Consiglio nazionale del Notariato
 Consiglio nazionale ingegneri
 Consiglio nazionale dei chimici
 Ordine nazionale forense
 Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
 Ordine nazionale degli attuari
 Federazione nazionale ordine dei medici chirurghi e odontoiatri
 Federazione nazionale ordine veterinari italiani
 Federazione nazionale ordine dei farmacisti italiani
 Ordine nazionale dei giornalisti
 Consiglio nazionale dei geologi
 Ordine nazionale dei biologi
 Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali
 Ordine nazionale dei consulenti del lavoro
 Ordine nazionale degli psicologi
 Ordine degli assistenti sociali
 Ordine dei tecnologi alimentari
 Ordine dei consulenti in proprietà industriale
 Ordine dei dottori commerciali e degli esperti contabili

Collegi riconosciuti

Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati
 Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati
 Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche
 Federazione nazionale collegio degli infermieri e dei vigilanti dell'infanzia
 Collegio provinciale dei tecnici di radiologia e relativa federazione nazionale
 Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati
 Collegi regionali e provinciali delle guide alpine
 Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati

Organismi che pur gestendo un albo non sono costituiti in forma di ordine professionale

Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali
 Albo unico dei promotori finanziari

L'iscrizione a un albo professionale salva dalla presunzione. In particolare, c'è la deroga in presenza d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, mentre non c'è in presenza d'iscrizione al registro delle imprese presso le camere di commercio.

Attività professionali qualificate. L'applicabilità della presunzione è esclusa quando l'attività lavorativa venga svolta nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione a un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Con decreto è stata effettuata una «ricognizione» delle predette attività. Gli ordini o collegi professionali, i registri, gli albi e gli elenchi professionali qualificati validi per la deroga sono solo quelli tenuti o controllati da un'amministrazione pubblica, nonché da federazioni sportive, in relazioni ai quali l'iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria

valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento dell'attività (in tabella elenco approvato dal decreto «a titolo esemplificativo»). L'iscrizione ai soli fini di pubblicità dichiarativa di impresa individuale al registro delle imprese non costituisce elemento di esclusione dell'applicazione della presunzione (art. 3).

Le altre deroghe. La presunzione non opera inoltre: qualora la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività; qualora la prestazione sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale per il versamento dei contributi di artigiani e commercianti. Si ricorda che occorre la ricorrenza di entrambe le condizioni.

Elevate competenze. Secondo il minlavoro il «grado elevato» delle competenze e le «rilevanti esperienze» che

conferiscono professionalità al collaboratore, possono essere comprovate attraverso: il possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (sistema dei licei e sistema dell'istruzione e formazione professionale); il possesso di un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea); il possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca); il possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato e in applicazione del contratto collettivo di riferimento. In tale ultima ipotesi si ritiene tuttavia che solo una qualifica o una specializzazione posseduta da almeno 10 anni possa garantire capacità tecnico-pratiche derivanti da «rilevanti esperienze»; lo svolgimento dell'attività autonoma, in via

esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale, da almeno 10 anni.

In ogni caso, per poter essere considerati utili ai fini della deroga, i certificati, i diplomi o i titoli devono evidentemente essere pertinenti all'attività svolta dal collaboratore.

Reddito annuo da lavoro autonomo. Ai fini della deroga, unitamente al possesso delle competenze, è richiesto il conseguimento di un determinato reddito annuo. Il ministero ha precisato che il reddito, da intendersi come «lordo», è legato esclusivamente ad attività di lavoro autonomo, con esclusione di ogni altro reddito derivante sia da prestazioni di lavoro subordinato che da prestazioni di lavoro accessorio. L'importo del reddito è pari a 1,25 volte il minimale contributivo per artigiani e commercianti, anno per anno vigente.

Tre condizioni certificano la ricorrenza della presunzione

Quanto alla durata della collaborazione, il periodo di verifica è l'anno civile (1° gennaio-31 dicembre). Secondo il ministero del lavoro (circolare n. 32/2012), per verificare in due anni se la collaborazione sia stata «superiore a 8 mesi», occorre considerare convenzionalmente che la durata di un mese è pari a 30 giorni; per cui, nell'ambito di ciascun anno, il periodo (di 8 mesi) risulta almeno pari a 241 giorni, anche non continuativi. La condizione è da ritenersi effettivamente operativa solo al termine del 2014. Tenuto, infatti, conto che la durata di 8 mesi va riferita a ciascun anno civile e che la disposizione è entrata in vigore il 18 luglio 2012, la condizione può concretamente realizzarsi solo a partire dai periodi 1° gennaio-31 dicembre degli anni 2013 e 2014.

Attenzione. Ai fini dell'accertamento, gli ispettori terranno in considerazione i periodi di attività desumibili da elementi documentali. A tal fine assume rilievo qualsiasi documento in grado di fornire informazioni, anche indirette, sulla durata dell'attività svolta come, per esempio, lettere di incarico o fatture in cui è indicato l'arco temporale di riferimento della prestazione professionale. Resta in ogni caso ferma la possibilità di determinare la durata dell'incarico anche sulla base di elementi di carattere testimoniale assunti, in sede di verifica ispettiva, da altri lavoratori o di terzi.

Quanto al corrispettivo derivante dalla collaborazione, lo stesso deve costituire almeno l'80% di quanto ricavato nell'arco di 2 anni «solari» consecutivi. Nel calcolo si tiene conto solamente dei corrispettivi derivanti da prestazioni autonome (poiché la norma fa esplicito riferimento alla «fatturazione» degli stessi); ne consegue che, ai fini dell'accertamento sulla sussistenza della condizione in esame, non si deve tener conto di eventuali somme percepite in forza di prestazioni di lavoro subordinato o di lavoro accessorio o di redditi di altra natura. Al fine di non vanificare le finalità della norma, volta a evidenziare situazioni di monocommittenza, il ministero ritiene che vadano calcolati i corrispettivi comunque «fatturati» indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite.

La condizione fa riferimento a un arco temporale pari a 2 anni «solari» consecutivi, ossia a 2 periodi di 365 giorni che non necessariamente devono coincidere con l'anno civile. A titolo esemplificativo, pertanto, il collaboratore che alla data del 31 marzo 2015 intenda far valere l'esistenza della condizione, deve dimostrare che per ciascuno dei periodi «dal 31 marzo 2014 al 30 marzo 2015» e «dal 31 marzo 2013 al 30 marzo 2014» ha percepito, in forza della stessa collaborazione, l'80% del totale dei corrispettivi percepiti in ciascuno dei due archi temporali.

Attenzione. Qualora questa condizione è fatta valere unitamente a quella della durata, occorre applicare il criterio dell'anno civile (quello adoperato in relazione alla durata «superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi»). In altre parole, quel criterio «attrae» anche il criterio di reddito; pertanto, occorre prendere in considerazione, ai fini della durata, i periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre di 2 anni consecutivi, e questi stessi anni solari vanno considerati anche ai fini reddituali.

Sulla condizione relativa alla possibilità, per il collaboratore, di usufruire di una «postazione fissa di lavoro», il ministero ha precisato che la stessa non deve necessariamente essere di suo uso esclusivo. Verosimilmente tale condizione si verifica quando, negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni indicate, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività.